

DELIBERA N. 148/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' EDIZIONI G.E.C. S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TELECALABRIA RTC") PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO
DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l'art. 51 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com”*, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante *“Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Calabria;

VISTO l’atto, Cont. EDIZIONI GEC. S.R.L./TELECALABRIA RTC - 2/13/REP, datato 2 luglio 2013 e notificato in data 5 luglio 2013 alla società sopra menzionata, con il quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecalabria RTC la violazione del disposto di cui all’articolo 3, comma 4, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e s.m.i., nel corso dei programmi irradiati rispettivamente il giorno 19 febbraio 2013 dalle ore 14:39:35 alle ore 14:41:59, in replica lo stesso giorno dalle ore 23:38:53 alle ore 23:41:17 e il giorno 21 febbraio 2013 dalle ore 15:20:59 alle ore 15:23:10, per aver trasmesso alcuni messaggi promozionali recanti la pubblicizzazione dell’azienda *“delizie italiane”*, mediante l’esibizione dei suoi prodotti, presentati dal conduttore del programma denominato *“Articolo 21 della Costituzione – Ring”*, senza cambio di contesto scenico;

CONSIDERATO che la parte non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, nel caso di specie, ha proposto a questa Autorità, in data 17 settembre 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i giorni in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati”*;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria su delega dell'Autorità;

CONSIDERATO che ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità, la violazione della disposizione contestata alla Soc. Edizioni Gec S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Tele Calabria RTC;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Calabria quanto alla sussistenza della contestata violazione;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Tele Calabria RTC riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 19 e 21 febbraio 2013 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 4 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso programmi promozionali presentati dal conduttore del programma in corso senza cambio di contesto scenico;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, diversamente dalla proposta del Co.re.com. Calabria, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.550,00 al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale della diffusione non conforme alle vigenti disposizioni dei messaggi pubblicitari trasmessi, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, non essendo intervenuta nel procedimento non risulta aver cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le stesse - in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.100,00 (euro tremilacento/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.550,00 (euro millecinquecentocinquanta/00), moltiplicata per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Edizioni Gec S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Tele Calabria RTC con sede a Catanzaro, Vico I Filanda, n. 1 di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.100,00 (euro tremilacento/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3 comma 4 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 148/13/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 148/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani